

## STATUTO

### TITOLO I

#### **Denominazione – Scopi – Membri – Sede**

##### *Art.1 (Denominazione)*

L'Associazione che questo Statuto intende regolamentare è denominata "FEDERAZIONE DELLE CHIESE PENTECOSTALI" (FCP); essa è costituita da Associazioni di Chiese e Chiese locali che si riconoscono unite dalla comune vocazione di testimonianza e di servizio.

L'Associazione non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata.

##### *Art.2 (Scopi)*

La FCP, nel rispetto dell'autonomia istituzionale e patrimoniale, della confessione di fede e degli ordinamenti ecclesiastici dei suoi membri, ha lo scopo di:

- a) – promuovere l'unità della fede e ricercare una comune linea di testimonianza nel nostro Paese e all'estero accrescendo la comunione tra gli associati, curando attività di evangelizzazione, coordinando e potenziando il riconoscimento reciproco dei propri doni particolari;
- b) – propagare la conoscenza delle Scritture bibliche attraverso ogni mezzo d'informazione e di comunicazione;
- c) – promuovere attività editoriali e di informazione attraverso stampa, radio, televisione e strumenti telematici;
- d) – attivare azioni di intervento sociale e di volontariato anche ai sensi della legge quadro N.266/91;
- e) – vigilare sul rispetto dell'esercizio dei diritti di libertà in tema di religione e di adoperarsi affinché la cultura evangelica possa essere sempre più presente nella vita del nostro Paese;
- f) – rappresentare eventualmente gli associati verso lo Stato ai fini del conseguimento di quei riconoscimenti giuridici utili al raggiungimento degli scopi della Federazione fermo restando la libertà degli stessi di perseguire autonomamente tali obiettivi.

##### *Art.3 (Membri)*

I membri della FCP possono essere effettivi, aderenti e osservatori.

Sono membri effettivi gli associati che hanno costituito la FCP e quelli che, accettando il presente Statuto e Regolamento interno, vengono accolti come tali; sono aderenti quegli associati che vengono riconosciuti come tali perché intendono collaborare per il raggiungimento solo di alcuni scopi; sono osservatori i rappresentanti di chiese o associazioni di chiese o federazioni anche non pentecostali che intendono coltivare rapporti istituzionali con la FCP.

La richiesta di associazione va inoltrata per iscritto al Presidente il quale provvede ad istruire la pratica di adesione da presentare all'Assemblea Generale che è l'organo deputato a deliberare in materia.

La qualità di membro si può perdere per recesso o esclusione secondo quanto previsto dal Regolamento Interno.

I membri hanno il dovere di contribuire finanziariamente alla copertura delle spese relative alle attività associative secondo quanto previsto dal Regolamento Interno.

Le Chiese locali e le Associazioni di Chiese che intendono aderire come membri effettivi o aderenti debbono dimostrare di avere un'organizzazione fondata su norme adeguatamente approvate che prevedano in modo chiaro le forme di rappresentanza fermo restando le condizioni di cui sopra.

Nel caso in cui nascano tra gli associati intese aggregative tese a costituire Enti di più ampio respiro, la rappresentanza nella FCP passerà al nuovo Ente. Nel caso in cui avvengano disaggregazioni all'interno di un ente associato la rappresentanza rimane dell'ente già associato secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.

##### *Art.4 (Sede)*

La FCP ha sede in Aversa (CE) alla Via A. Gramsci n. 78/80 .

## TITOLO II

### Gli organi

#### Art.5 (Elenco)

Gli organi della FCP sono:

- a) – L'Assemblea Generale
- b) – Il Consiglio Nazionale
- c) – Il Presidente
- d) – Il Collegio dei revisori dei conti
- e) – Il Collegio dei Probiviri

### **L'ASSEMBLEA GENERALE**

#### Art.6 (Composizione)

L'Assemblea Generale è costituita:

- a) – dai delegati di tutti i membri effettivi nel seguente numero:

3 delegati da 300 a 500	membri effettivi
4 delegati da 501 a 1000	membri effettivi
5 delegati da 1001 a 2000	membri effettivi
da 2001 fino a 20.000 membri effettivi	1 delegato ogni 1.000 membri
- oltre i 20.000 membri effettivi	1 delegato ogni 2.000 membri
- b) – dai componenti il Consiglio Nazionale
- c) – dal Collegio dei Revisori dei Conti.

I delegati rimangono in carica fino alla convocazione della successiva Assemblea Generale ordinaria.

La delibera di ammissione di un richiedente ha effetto nell'Assemblea ai fini della partecipazione ai lavori dei delegati se la richiesta perviene al Consiglio Nazionale almeno 180 (centottanta) giorni prima.

Ogni chiesa o unione di chiese iscritta alla Federazione, pur non avendo l'assetto numerico previsto per essere rappresentata con propri delegati nell'Assemblea Generale, potrà ugualmente partecipare con un proprio delegato con sola facoltà di parola.

Le chiese o unioni di chiese che alla data del 19 marzo 2004 facevano già parte della Federazione mantengono il diritto ad essere rappresentate in Assemblea da un solo delegato con diritto di voto.

#### Art.7 (Partecipanti con voce consultiva)

Partecipano all'Assemblea con voce consultiva:

- a) – due delegati per ogni membro aderente;
- b) – un delegato per ogni Comitato Territoriale;
- c) – un delegato per ogni organizzazione settoriale;
- d) – i componenti di eventuali commissioni ad referendum.

I rappresentanti di Enti invitati dal Consiglio Nazionale e i membri osservatori di cui all'art.3 hanno facoltà di parola.

#### Art.8 (Convocazione)

L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria ogni tre anni in locali scelta dal Consiglio Nazionale nella data e nell'ora da questo fissate. L'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicato agli organi responsabili dei membri associati almeno due mesi prima della data fissata.

L'Assemblea deve essere convocata in sessione straordinaria ove ne faccia richiesta i 2/3 del Consiglio Nazionale o 1/3 dei membri della FCP. In tali casi l'Assemblea dovrà tenersi entro due mesi dalla richiesta e si costituisce con gli stessi delegati della precedente Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

#### Art.9 (Votazioni)

L'Assemblea si costituisce sotto la presidenza provvisoria del Presidente della FCP. L'Assemblea elegge tra i suoi componenti il seggio composto da un Presidente, due Vicepresidenti, due Segretari, due Scrutatori. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti; gli altri componenti del seggio sono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza relativa. Non possono far parte del seggio le persone che svolgono il ruolo di presidente della FCP o fanno parte del Consiglio Nazionale.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano; avvengono per scrutinio segreto quando attengono a persone fisiche o qualora ne abbiano fatto tempestiva richiesta scritta alla Presidenza almeno il 10% dei suoi componenti.

#### Art.10 (Attribuzioni)

L'Assemblea Generale della FCP:

- a) – delibera sulle materie di cui all'art.2);
- b) – esamina ed approva la relazione morale e finanziaria del Consiglio Nazionale;
- c) – esamina la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- d) – delibera circa l'ammissione di nuovi membri su proposta del Consiglio Nazionale;
- e) – elegge il Consiglio Nazionale;
- f) – elegge il Collegio dei revisori dei conti;
- g) – elegge il Collegio dei Probiviri;
- h) – elegge i componenti dei Comitati Territoriali;
- i) – fissa le direttive per la formulazione da parte del Consiglio dei bilanci preventivi annuali relativi al triennio successivo;
- j) – determina il numero e le attribuzioni degli Uffici e dei Servizi di cui la FCP si avvale per l'articolazione delle proprie attività;
- k) – nomina eventuali Commissioni di studio.

Le delibere dell'Assemblea sono immediatamente esecutive.

### **IL CONSIGLIO NAZIONALE**

#### Art.11 (Composizione)

Il Consiglio Nazionale della FCP è composto da 9 (nove) membri incluso il Presidente e da Consiglieri Onorari fino ad un massimo di 6 (sei) nominati dal Consiglio Nazionale; gli onorari hanno solo voce consultiva.

Nel Consiglio Nazionale possano essere eletti solo delegati di membri effettivi della FCP. I membri effettivi non possono avere più di un delegato eletto nel Consiglio Nazionale.

Nel caso in cui nel Consiglio Nazionale si renda vacante qualche posto subentra il primo dei non eletti fermo restando quanto disposto dal comma precedente.

Il Consiglio Nazionale è eletto a maggioranza relativa; i componenti dell'Assemblea potranno esprimere solo 1 (una) preferenza. In caso di ex aequo si dà la precedenza al più anziano di età.

Il Consiglio Nazionale dura in carica da un'Assemblea ordinaria all'altra. Il Consiglio Nazionale nomina al proprio interno il Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere. Fanno parte del Consiglio Nazionale i coordinatori dei Comitati Territoriali con sola voce consultiva.

Gli affari di segreteria sono svolti da una Commissione Permanente di Lavoro (CPL) i cui membri sono nominati dal Consiglio Nazionale che provvede ad individuarne il responsabile.

#### Art.12 (Attribuzioni)

Il Consiglio della FCP:

- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- riceve ed istruisce le domande di ammissione dei nuovi membri della FCP per l'eventuale inoltro all'Assemblea;
- amministra il patrimonio dell'Associazione e redige i bilanci consuntivi e preventivi sottoponendoli all'Assemblea;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- propone all'Assemblea le quote sociali annuali;
- compie ogni atto che il presente Statuto non riserva espressamente all'Assemblea Generale;
- può invitare degli osservatori ai lavori dell'Assemblea Generale;
- nomina fino a un massimo di sei consiglieri onorari.

#### Art.13 (Convocazione – Votazioni)

Il Consiglio Nazionale della FCP si riunisce almeno tre volte l'anno ed è convocato e presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente. Deve essere convocato senza indugio qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti. Le date ed il luogo degli incontri vengono fissati volta per volta nell'ultima seduta. Nel caso in cui si verifichi tra un'Assemblea e l'altra un impedimento permanente del Presidente, il Consiglio Nazionale provvede ad eleggere un nuovo Presidente.

Le decisioni del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto.

#### Art.14 (Consiglieri Onorari)

Possono essere designati come Consiglieri Onorari esponenti dei membri associati in possesso di peculiari caratteristiche ministeriali, organizzative o professionali riconosciute dal Consiglio Nazionale.

#### Art.15 (Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante della FCP, presiede il Consiglio Nazionale e ne esegue le deliberazioni, sottoscrive insieme al responsabile di segreteria i verbali dello stesso, firma insieme al Tesoriere qualsiasi operazione finanziaria deliberata in ossequio alle norme statutarie.

Il Presidente convoca l'Assemblea Generale secondo le modalità previste dallo Statuto; convoca inoltre il Consiglio Nazionale per la prima seduta dopo l'insediamento con avviso recapitato almeno 15 (quindici) giorni prima. Può convocare il Consiglio Nazionale d'urgenza per particolari e motivate ragioni con avviso recapitato almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la seduta.

Il Presidente può delegare il Vicepresidente o un altro membro del Consiglio Nazionale a rappresentarlo in caso di particolare necessità.

La carica del presidente dura da un'Assemblea all'altra (tre anni).

### ***IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI***

#### Art.16 (Composizione – Attribuzioni)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, anche estranei alla associazione; è presieduto da chi ha ottenuto il maggior numero di preferenze e tra i suoi membri ve ne deve essere sempre uno che ne ha già fatto parte.

Il Collegio stende una propria relazione per l'Assemblea Generale; perciò il Consiglio Nazionale farà in modo che ad esso pervengano tutti i documenti e gli atti utili all'assolvimento di questo compito.

### ***COLLEGIO DEI PROBIVIRI***

#### Art.17 (Composizione – Attribuzioni)

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri anche estranei alla associazione; è presieduto da chi ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Tutte le controversie tra i membri della FCP e tra questi e i suoi organi sono risolte con decisione insindacabile dal Collegio dei Probiviri.

### **COMITATI TERRITORIALI**

#### Art.18 (Composizione – Attribuzioni)

I Comitati Territoriali rappresentano la FCP nelle zone geografiche la cui estensione viene di volta in volta stabilita dall'Assemblea Generale; sono formati da cinque persone di cui uno assume la funzione di Coordinatore per accordo con gli altri quattro.

I Comitati Territoriali hanno lo scopo di promuovere attività evangelistiche, incoraggiare sul territorio l'adesione di altri Enti alla FCP, sviluppare più intensi rapporti tra i membri della FCP presenti sul territorio.

I Coordinatori dei comitati fanno parte del Consiglio Nazionale con sola voce consultiva.

L'organizzazione interna dei comitati e le modalità dei rapporti con gli altri organi saranno disciplinati dal Regolamento Interno.

### **TITOLO III**

#### **Patrimonio – Amministrazione**

#### Art.19 (Costituzione)

Il patrimonio della FCP è costituito:

- a) – dalle quote versate annualmente dai soci nella misura stabilita dall'Assemblea Generale con criteri proporzionali rispetto al budget fissato in bilancio;
- b) – da offerte, donazioni, lasciti e quanto altro devoluti alla FCP da parte di terzi o dai soci stessi;
- c) – da eventuali contributi erogati da enti pubblici nazionali o internazionali;
- d) – da eventuali beni mobili ed immobili di proprietà della FCP;
- e) – da ogni altra eventuale entrata patrimoniale e monetaria.

Il patrimonio della FCP resterà di proprietà della stessa in perpetuo; gli immobili potranno essere alienati solo per gli scopi statutari con decisione maggioritaria qualificata (2/3) dell'Assemblea Generale.

Nessun membro può reclamare a nessun titolo la restituzione di quanto versato, né rivendicare alcun diritto di carattere finanziario, monetario o patrimoniale; ciò vale anche per gli eredi.

Tutti gli associati che non siano membri effettivi della FCP e che si avvalgono soltanto di determinati servizi sono tenuti a contribuire ai costi nella misura stabilita d'intesa con il Consiglio Nazionale.

#### Art.20 (Bilanci)

La gestione Amministrativa ha inizio il 1 gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre; essa si fonda sui bilanci proposti dal Consiglio Nazionale ed approvati dall'Assemblea Generale.

Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del Collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio Nazionale presenterà all'Assemblea Generale un bilancio preventivo contenente anche il piano di ripartizione dei contributi dovuti dagli enti associati.

#### Art.21 (Accordi ed intese con altri organismi)

La FCP può stabilire contatti, collaborazione e patti di comunione con analoghi o omologhi organismi Nazionali ed Internazionali

#### Art.22 (Scioglimento e liquidazione)

Per lo scioglimento della FCP l'Assemblea deve adottare una deliberazione con maggioranza qualificata pari a 3/4 degli associati ai sensi dell'art.21 del CC. In caso di scioglimento della FCP l'Assemblea nomina tre liquidatori da scegliersi tra i pastori delle chiese evangeliche pentecostali italiane; a seguito dello scioglimento i beni residui saranno devoluti ad altra Associazione od ente con analoghe od omologhe finalità.

#### **TITOLO IV**

##### **Modifiche dello Statuto – Regolamento Interno**

###### *Art.23 (Modifiche statutarie)*

Qualsiasi modifica al presente Statuto potrà essere attuata con deliberazione dell'Assemblea Generale adottata con maggioranza qualificata (2/3).

Le proposte di modifica possono essere inoltrate all'Assemblea Generale dal Consiglio Nazionale o da almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea stessa.

Le proposte di modifica dovranno essere incluse nell'ordine del giorno della successiva convocazione dell'Assemblea Generale.

###### *Art.24 (Regolamento Interno)*

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Nazionale si impegna a presentare una bozza di Regolamento Interno all'Assemblea Generale.